

Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro

> Alla Provincia di Venezia Settore Politiche Attive per il Lavoro Servizio Formazione Professionale Viale Sansovino, 3/5 30173 VENEZIA

> > Nicoletta.grandesso@provincia.venezia.it Laura.albanello@provincia.venezia.it

Oggetto: Quesito in materia di rimborsi spese delle consigliere e dei consiglieri di parità.

Ad integrazione della nota prot. n. 39/2194 del 18/02/2013, relativa ai rimborsi spese delle consigliere e dei consiglieri di parità, si rappresenta quanto segue.

Il d. lgs. 267/2000 prevede all'art. 84 il rimborso delle spese di viaggio degli amministratori locali, rinviando ad apposito decreto interministeriale la fissazione della misura del suddetto rimborso. Il decreto del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2011 ha, pertanto, disciplinato il rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali.

In particolare, l'art. 2 stabilisce che: "In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del computo Regioni- autonomie locali."

La suddetta normativa si applica agli organi di governo dell'ente locale e, pertanto, si ritiene che non sia suscettibile di estensione analogica all'incarico di consigliera di parità.

Si precisa altresì che, per la partecipazione alla Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, questo Ministero ha provveduto a rimborsare le spese sostenute, equiparando le consigliere regionali e provinciali di parità ai dipendenti di amministrazioni pubbliche statali appartenenti all'area professionale C/3.

In ordine all'utilizzo del mezzo proprio per l'espletamento del proprio mandato, si ritiene applicabile l'art. 6, comma 12, del decreto legge 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha esplicitamente escluso l'applicazione degli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973 n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 al personale che non svolga attività ispettiva. Pertanto, per il personale impegnato in funzioni diverse, "l'autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall'amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia,

esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio" (Corte dei Conti – sez. reg. Toscana delibera 170/2010; Sez. Riunite delibere 8/2011 e 9/2011).

"E' possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa ... e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto..." (v. ex multiis: Corte dei Conti – Sez. Riunite delibera 21/2011; sez. reg. Campania delibera 21/2013).

IL DIRETTORE GENERALE
Grazia Strano

MA005.A005